

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG. GEN. 331

COPIA DETERMINAZIONE SERVIZIO FINANZIARIO TRIBUTARIO

N.44 DEL 11-11-20

=====

Oggetto: COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ASCOLI PICENO - AVVISO DI
ACCERTAMENTO NR. 1-2019 - AFFIDAMENTO INCARICO LEGALE

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO dott. Ercoli Pasquale

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 11-11-20 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

N. 659 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 19-11-20 .

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO CAPRIOTTI GIANLUCA

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA

PREMESSO CHE:

- la società Elettromarche srl, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento nr. 1/2019 da parte del comune di Roccafluvione, ha fatto domanda di avvio del procedimento di accertamento con adesione, notificata a mezzo pec in data 19.02.2020;
- si sono tenuti tre incontri verbalizzati e agli atti dell'ente ai seguenti protocolli: 2043/2020, 4892/2020 e 5550/2020;
- durante i tre incontri non si è addivenuto ad un accordo in quanto *"...la documentazione di legge non è stata prodotta prima dell'accertamento;... le argomentazioni esposte non sono condivisibili da parte dell'ufficio; ... la documentazione di cui sopra non appare degna di alcuna fede probatoria..... L'accertamento si conclude con esito negativo"*;

VISTO

- il ricorso notificato il 16.07.2020 prot. 6131 a cura dell'avvocato D'Angelo Camillo avverso il provvedimento in calce e proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno;

RILEVATO CHE a parere dell'Amministrazione il ricorso presentato è privo di fondamento in fatto ed in diritto, in quanto il calcolo contestato risulta corretto;

RAVVISATA l'opportunità di difendersi in giudizio;

CONSIDERATO CHE, vista l'assenza di un'avvocatura interna, occorre procedere all'individuazione di un professionista avvocato esterno in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'incarico in questione;

Vista la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, ed in particolare il Considerando n. 25 e l'art. 10;

Vista la comunicazione interpretativa della commissione relativa al diritto comunitario applicabile alle aggiudicazioni di appalti non o solo parzialmente disciplinate dalle direttive «appalti pubblici» (2006/C 179/02);

Visto l'art. 17, comma 1 lett. d) del D.lgs. 50 del 18.04.2016 e ss.mm. (Nuovo Codice degli Appalti) rubricato «*Esclusioni specifiche per contratti di appalto e concessione di servizi*» il quale elenca, alcune tipologie di servizi legali che, da un lato sono ricondotti nell'alveo degli appalti di servizi ma, dall'altro, esclusi dall'ambito oggettivo di applicazione delle disposizioni codicistiche;

Visto altresì l'art. 140, contenuto nel Capo I dedicato agli «Appalti nei settori speciali», che assoggetta ad un particolare regime pubblicitario i servizi di cui all'Allegato IX del Codice (che per il resto devono ritenersi assoggettati alla generalità delle disposizioni codicistiche) nei quali rientrano anche i «Servizi legali, nella misura in cui non siano esclusi a norma dell'art. 17, comma 1, lett. d)». Il citato Allegato IX individua l'ambito di applicazione non solo delle disposizioni di cui al richiamato art. 140, ma anche di quelle contenute negli artt. 142, 143 e 144 che, dettando un regime «alleggerito», complessivamente integrano il Capo II del Codice, attualmente rubricato «Appalti nei servizi sociali».

Visto l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

Richiamate le Linee Guida Anac n.12 approvate con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018 dove esplicitamente si legge

“Al riguardo, l'Autorità aderisce all'impostazione palesata dal Consiglio di Stato nel parere n. 2017 del 3 agosto 2018. L'affidamento dei servizi legali costituisce appalto, con conseguente applicabilità dell'allegato IX e degli articoli 140 e seguenti del Codice dei contratti pubblici, qualora la stazione appaltante affidi la gestione del contenzioso in modo continuativo o periodico al fornitore nell'unità di tempo considerata (di regola il triennio); l'incarico conferito ad hoc costituisce invece un contratto d'opera professionale, consistendo nella trattazione della singola controversia o questione, ed è sottoposto al regime di cui all'articolo 17 (contratti esclusi).

[..]

L'affidamento a terzi dei servizi legali è possibile, inoltre, sempre che non siano presenti idonee professionalità all'interno della stazione appaltante medesima. A tal fine, l'ente è tenuto a operare preliminarmente una ricognizione interna finalizzata ad accertare l'impossibilità, da parte del proprio personale, a svolgere l'incarico.

[..]

Si aggiunge inoltre che:

3.1.3 Rientra nelle migliori pratiche per l'affidamento dei servizi legali di cui all'articolo 17 del Codice dei contratti pubblici la costituzione di elenchi di professionisti, eventualmente suddivisi per settore di competenza, previamente costituiti dall'amministrazione mediante una procedura trasparente e aperta, pubblicati sul proprio sito istituzionale.

[..]

Visto dunque l'art. 4 del D.lgs. n. 50/2016 che individua i principi cui sono soggetti i servizi esclusi dall'applicazione delle disposizioni del Codice degli Appalti;

Considerato che l'elenco degli avvocati dai quali attingere per l'affidamento degli incarichi di patrocinio legale non è ancora stato formato da questo Ente che, del resto, non dispone di un'avvocatura interna;

Visto l'art.2229 e seg. del Codice civile;

Considerato necessario quindi conferire apposito incarico legale di patrocinio per la rappresentanza e difesa in giudizio del Comune di Venarotta, finalizzata ad opporsi al suddetto decreto ingiuntivo;

Contattato l'Avv. Giuseppe De Santis - con studio in Ascoli Piceno – Via Galilei 9 il quale si è dichiarato disposto ad assumere la difesa dell'Ente nella controversia de qua;

Constatata la comprovata esperienza dell'Avv. De Santis in procedimenti tributari dello stesso tipo;

Ritenuto dunque rispondente ai principi di efficienza ed efficacia e, quindi, al migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico affidare l'incarico al legale indicato;

Preso atto che il legale, interpellato, si è dichiarato disposto ad accettare l'incarico (protocollo di questo Ente al n.8729 in data 08.10.2020) per una spesa complessiva e scontata sul tariffario vigente, di €. 2.400,00 oltre accessori per una spesa complessiva di € 2.870,40;

Vista la delibera di GC nr. 123/2020 con la quale si deliberava di:

- **di opporsi** al ricorso notificato il 16.07.2020 prot. 6131 a cura dell'avvocato D'Angelo Camillo avverso l'avviso di accertamento nr. 1/2019 e proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno;
- **di affidare**, allo scopo, per i motivi in premessa richiamati, l'incarico all'Avv. Giuseppe De Santis - con studio in Ascoli Piceno – Via Galilei 9 per la rappresentanza, conferendo allo stesso legale ampio mandato di difendere e rappresentare il Comune in tale procedura, con ogni facoltà di legge, anche quella di transare ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Ascoli Piceno – Via Galilei 9;

ACQUISITO il Codice Identificativo di Gara: **ZA02F2C6EC**;

Visti:

il T.U. - 18.8.2000, N. 267;
- lo Statuto comunale;

DETERMINA

- 1) **la premessa** narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) **di approvare** le motivazioni di fatto e di diritto esplicitate in narrativa e costituenti parti integranti e sostanziali del presente atto;
- 3) **di opporsi** al ricorso notificato il 16.07.2020 prot. 6131 a cura dell'avvocato D'Angelo Camillo avverso l'avviso di accertamento nr. 1/2019 e proposto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale di Ascoli Piceno;
- 4) **di affidare**, allo scopo, per i motivi in premessa richiamati, l'incarico all'Avv. Giuseppe De Santis - con studio in Ascoli Piceno – Via Galilei 9 per la rappresentanza, conferendo allo stesso legale ampio mandato di difendere e rappresentare il Comune in tale procedura, con ogni facoltà di legge, anche quella di transare ed eleggendo domicilio presso lo stesso in Ascoli Piceno – Via Galilei 9;
- 5) **di impegnare** la somma di € 2.870,40 al capitolo 138 “spese per liti e arbitraggi” codice di bilancio **01.09-1.03.02.99.002** che presenta adeguata capienza imp.236 E 237
- 6) **di dare atto** che si procederà alla liquidazione della prestazione a seguito di presentazione di fattura elettronica, in acconto a conferma dell'incarico professionale;
- 7) **di dare atto** che la presente determinazione diviene esecutiva dalla data di apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, riportato in calce al presente atto, ai sensi del comma 4, dell'art.151, del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, emanato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;
- 8) **di dare atto inoltre**, altresì, che la presente deliberazione, ai fini della pubblicità degli atti, e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni.

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art. 8 della Lex n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 11-11-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 38 c. 3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998. Nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.